

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 119411, con la quale il Sig. Di Giacomo Pepe Antonino, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 02/01/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 4157 dell'11/01/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive che il Sig. Di Giacomo Pepe Antonino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 03/01/2019;
- VISTA la nota prot. n. 5478 del 23/01/2019 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 10664 del 25/01/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/02/2019;
- VISTO il DA n. 935 del 23/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 05/10/1987, reg. n. 25, fgl n. 261, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDS n. 3503 del 24/06/2003, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 04/07/2003 al n. 3746, con il quale al Sig. Di Giacomo Pepe Antonino sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 e mesi 5;
- VISTO il DDS n. 9007 del 21/09/2004, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 12/10/2004 al n. 3913, con il quale il Sig. Di Giacomo Pepe Antonino, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il Foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Di Giacomo Pepe Antonino a decorrere dal 15/02/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 15/02/2019	33	8	14
Servizio ricongiunto (DDS n. 3503 del 24/06/2003)	5	5	0
Servizio militare dal 19/04/1978 al 03/04/1979	0	11	15
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	0	29

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. DI GIACOMO PEPE ANTONINO, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6. della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li _____

04 FEB. 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia